

**Avvocato - pattuizione del compenso: un compenso in percentuale sul valore complessivo della pratica o dell'affare - pattuizione del cd. Palmario parere 20 dicembre 2022, n. 57**

Il COA di Chieti formula quesiti in materia di pattuizione del compenso. Chiede di sapere, in particolare: 1) se possa essere pattuito un compenso in percentuale sul valore complessivo della pratica o dell'affare; 2) se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, nella pattuizione relativa al compenso si possa prevedere che il compenso non sia dovuto qualora il cliente non raggiunga un determinato risultato; 3) in alternativa, se possa ancora ritenersi legittima la pattuizione del cd. palmario e se il palmario medesimo debba aggiungersi al compenso previsto dai parametri o possa aggiungersi ad esso.

Con riferimento al primo quesito, si osserva che la pattuizione del compenso in percentuale sul valore dell'affare è prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 247/12, fermo restando il divieto del patto di quota lite di cui al successivo comma 4.

Parimenti può ritenersi ricompresa nell'ambito della libertà di pattuizione del compenso l'ipotesi prospettata nel secondo quesito. In tal caso, tuttavia, è necessaria una valutazione particolarmente attenta del rispetto di almeno due dei limiti esterni di tale sfera di libertà e, in particolare della disciplina recata dall'articolo 13-bis con riguardo a clausole vessatorie e rispetto del principio dell'equo compenso – ove beninteso ne ricorrano i presupposti, a partire dalla qualificazione del cliente – nonché del rispetto del divieto del patto di quota lite di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 247/12.

Con riferimento infine al terzo quesito, si può rinviare al parere 17/2022, reperibile sul sito [www.codicedeontologico-cnf.it](http://www.codicedeontologico-cnf.it), che ha ritenuto persista la possibilità di pattuire “maggiorazioni” sul compenso a titolo di palmario.

Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 57